

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA A.P. PARTENOPE RUGBY ASD IN DATA 19 FEBBRAIO 2020

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla A.P. Partenope Rugby ASD e notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC, in data 19 febbraio 2020 ore 11:49 e protocollata in pari data (prot. 332), con la quale veniva segnalato un fallo di antigiooco asseritamente commesso da un giocatore della società C.L.C. Messina Rugby ASD nei confronti di un suo giocatore, in occasione della gara di Campionato di Serie B, girone 4, C.L.C. Messina Rugby ASD – A.P. Partenope Rugby ASD del 16 febbraio 2020;

Il Giudice Sportivo fissava l'udienza di decisione ed assegnava alle parti interessate i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia.

Entrambe le società hanno ritenuto di non dovere depositare alcuna memoria o documento, di tal ché la fase istruttoria può considerarsi completata.

Il procedimento trae origine dall'invio di una istanza ex art. 57 Regolamento di Giustizia notificata dalla A.P. Partenope Rugby ASD affinché il Giudice Sportivo provvedesse ad instaurare il procedimento disciplinare avverso un giocatore tesserato della società C.L.C. Messina Rugby ASD reo, a detta dell'istante, di aver commesso un fallo di antigiooco nei confronti di un suo giocatore durante la partita giocata lo scorso 16 febbraio.

In particolare, l'istante sostiene che il giocatore n. 6 del C.L.C. Messina Rugby avrebbe commesso un atto violento a gioco fermo e/o comunque estraneo all'azione di gioco, atto che non sarebbe stato rilevato dagli ufficiali di gara: *“Nello specifico si nota che al minuto 16 circa del primo tempo a seguito della formazione di una maul (divenuta poi ingiocabile) nella area dei 22 metri della Partenope il giocatore con la maglia numero 6 della società CLC Messina partendo da molto lontano raggiungeva il punto di incontro e colpiva alla testa con una ginocchiata il giocatore della Partenope che nel frattempo era finito a terra”*.

Unitamente all'istanza di cui sopra, l'A.P. Partenope Rugby inviava anche due distinti video, uno relativo alla specifica azione incriminata ed uno relativo all'intera partita.

Il ricorso è da considerarsi ammissibile.

L'istante, infatti, chiede al Giudice Sportivo che lo stesso prenda in visione il video dell'incontro, consistente in due link relativi al primo tempo ed a tutta la partita, al fine di poter riconoscere come autore di un fallo di antigiooco il giocatore n. 6 della società C.L.C. Messina Rugby ASD Sig. Davide Durante (tess. 405514) che avrebbe colpito alla testa il giocatore della A.P. Partenope Rugby ASD n. 10 Marco Sebastian Reyna (tess. 232666).

Il Giudice Sportivo, per una più completa disamina dei casi, ha inteso ascoltare preliminarmente il giudice di gara, il Sig. Cosimo Danilo Parisi che ha precisato di non avere ravvisato durante la partita alcun fallo di antigiooco meritevole di tutela, altrimenti avrebbe adottato i provvedimenti adeguati, perché si trovava dall'altro lato della maul.

Considerata la dichiarazione del giudice di gara si è ritenuto di potere visionare la prova televisiva fornita dall'istante. Dall'esame attento del video si rileva in effetti il fatto violento lamentato dall'istante è meritevole di tutela (i.e. cartellino rosso). Ed invero, si constata che il giocatore con la maglia n. 6 del C.L.C. Messina Rugby ASD interviene, accorrendo da lontano, in una maul creatasi nell'area dei 22 metri della Partenope Rugby e, proprio quando l'arbitro arresta il gioco (perché la maul è divenuta ingiocabile) colpisce con la parte bassa della sua gamba sinistra il giocatore n. 10 della Partenope Rugby che si trovava a terra coinvolto nella maul. Immediatamente dopo il giocatore n. 6 del Messina si allontana, mentre il giocatore n. 10 della Partenope si tocca il capo e poi alzandosi si lamenta nei confronti del predetto avversario per il colpo ricevuto e continua a toccarsi il capo.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA A.P. PARTENOPE RUGBY ASD IN DATA 19 FEBBRAIO 2020

La prova televisiva richiesta proprio perché ha come presupposto "fatti violenti, volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara" per l'episodio di antigiooco segnalato dalla società istante è ammissibile. Il fatto violento messo in atto dal giocatore n. 6 del Messina Rugby è estraneo all'azione di gioco e commesso a gioco ormai fermo (appena dopo il fischio dell'arbitro di interruzione del gioco), è del tutto gratuito ed ha avuto per oggetto la testa di un giocatore avversario peraltro a terra in una posizione vulnerabile.

Per le motivazioni addotte il Giudice Sportivo ritiene di accogliere l'istanza proposta dalla A.P. Partenope Rugby ASD e per l'effetto di comminare al giocatore n. 6 della società C.L.C. Messina Rugby ASD Sig. Davide Durante (tess. 405514) la sanzione minima edittale di 1 (una) settimana di squalifica per l'art. 27/1 lett. x) (qualora commetta qualsiasi atto contrario allo spirito di gioco).

Inoltre, si ritiene opportuno applicare le aggravanti di cui all'art. 27/2 lett. a) (qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa) e b) (manifesta vulnerabilità della persona offesa), con la sanzione aggiuntiva totale di una settimana.

Il Giudice Sportivo,

P.Q.M.

visti gli artt. 27/1 lett. x) e 27/2 lett. a) e b) nonché gli artt. 40, 41, 52, 56 e ss. del Regolamento di Giustizia dichiara l'istanza presentata dalla A. P. Partenope Rugby ASD ammissibile ed in ragione di ciò configura l'azione come violazione dell'art. 27/1 lett. x) e dell'art. 27/2 lett. a) e b) e di conseguenza commina al giocatore n. 6 della società C.L.C. Messina Rugby il Sig. Davide Durante (tess. 405514) la sanzione di due settimane di squalifica con decorrenza 27 febbraio 2020 all'11 marzo 2020 compresi.

In ragione dell'accoglimento dell'istanza della A.P. Partenope Rugby ASD non è onerata del versamento del contributo di accesso alla giustizia.

Roma, 27 febbraio 2020

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**